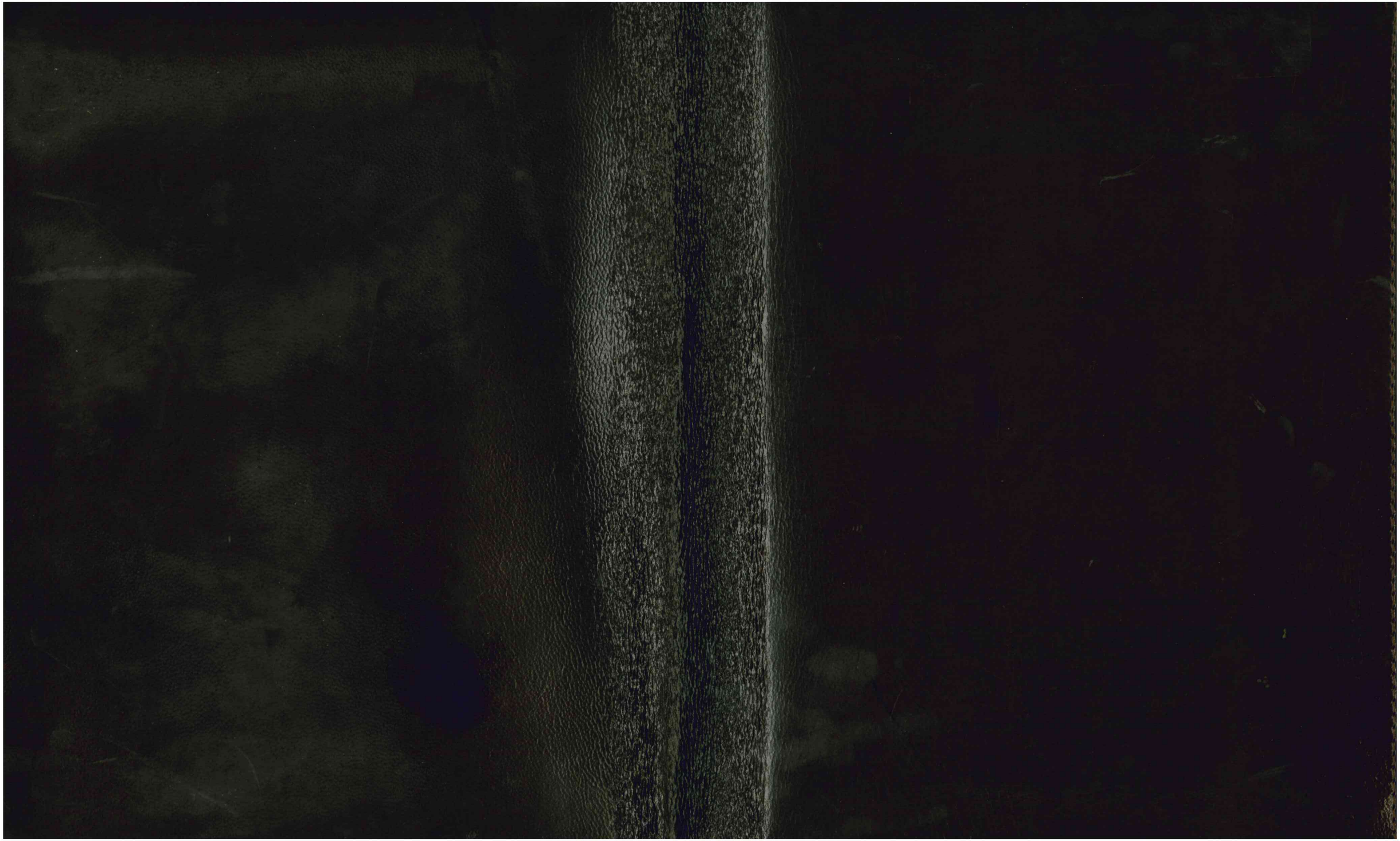



GIOVANNI COLLI

LA GIUSTIZIA MILITARE PARTIGIANA

(Estratto da: *25 Aprile La Resistenza in Piemonte*)

Così fu salvata la continuità con lo Stato legittimo negare da parecchi membri del C.L.N.

EDIZIONI ORMA - TORINO 1946

GIOVANNI COLLI

Capo della Sezione Giustizia del C.M.R.P.

La giustizia militare partigiana

Il 13 maggio 1945, due settimane dopo la liberazione dell'Italia del Nord dai nazi-fascisti, il Comandante generale dei Volontari della Libertà del Piemonte, diramava la seguente circolare:

N. 6/Op. di prot.

Torino, 13 maggio 1945

OGGETTO: *Giustizia.*

Ai Comandi di Zona
Ai Comandi delle Formazioni (*diramazione estesa*)
e p. c.: alla Giunta Consultiva Regionale di Governo
Al Commissario Regionale Alleato (*Sez. Giustizia*)

Ritenuta la necessità di ricondurre la giurisdizione militare nei limiti ordinari, dispongo che i Comandi dipendenti debbano d'ora innanzi inviare le denuncie per i *reati militari* al Procuratore militare in Torino che ha giurisdizione in tutto il Piemonte.

I predetti comandi dovranno invece inviare le denuncie per gli altri reati al Procuratore del Re o al Pretore competente per territorio.

Contemporaneamente i Tribunali di guerra di ogni specie cessano il loro funzionamento e debbono rimettere di *urgenza* al Procuratore militare in Torino (corso Montevecchio 37) tutte le pratiche dei Tribunali soppressi, sia definite che pendenti.

I comandanti di Divisione e di Piazza sono invitati a rimettere d'urgenza una relazione sull'attività svolta nell'ambito della loro opera di comando. La relazione verrà inviata contemporaneamente a questo C.M.R.P. ed al Procuratore militare in Torino.

Si chiudeva così una pagina quasi ignorata dalla storia della Resistenza in Piemonte, che giova tuttavia conoscere, non tanto

per ricordare l'opera di quel piccolo gruppo di uomini che alla organizzazione della giustizia partigiana si dedicarono con tutte le loro forze — e fra questi vi fu Tancredi Galimberti, l'indimenticabile « Duccio », Comandante Generale delle Formazioni Giustizia e Libertà — ma anche, ed essenzialmente, per rivendicare, di fronte alla storia e alle mormorazioni di chi fu assente dalla oscura ed aspra lotta durata venti mesi, le difficoltà che si dovettero affrontare, i sacrifici di tutti coloro che si fecero i volontari soldati di quella battaglia, il senso di umana e civile consapevolezza che animò gli uomini sui quali gravava il peso del comando.

Noi dobbiamo questa rivendicazione non solo ai vivi che, sciogliendosi il C.V.L., hanno fatto silenzioso ritorno alle loro case, ma ai compagni che hanno combattuto nelle file dei volontari, e sono caduti con animo puro e con intatto onore di soldati, ed al Paese che ha il diritto ed il dovere di sapere che non vi sono ombre nella storia di quella Resistenza che ha riunito i suoi figli migliori, di ogni condizione, di ogni età, di ogni fede politica, di quella Resistenza nella quale si è espressa l'anima antica dell'Italia, civile ed eroica.

Io non so quanti, nella folla immensa che il 6 maggio 1945 assisteva in Torino alla sfilata dei 22 mila partigiani affluiti alla città liberata dalle più lontane valli del Piemonte, abbiano pensato, anche solo per un momento, quale somma di sforzi, di sacrifici, di difficoltà, era stato necessario superare per giungere a quel risultato prodigioso.

I reparti sfilavano gli uni dopo gli altri, in perfetto ordine militare, scattando nell'attenti a sinistr davanti ai quattro uomini senza uniforme che li avevano comandati in segreto durante tutta la lotta, e che, finalmente usciti dall'ombra della cospirazione, abbandonavano i nomi che li avevano resi leggendari nelle file della Resistenza: « il gen. Alessandri », « Fausto », « Battista », « Livio ».

Il popolo guardava ammirato e commosso, e molti erano gli occhi lucidi intorno a me. Tutti erano come fasciati di stupore: dopo venti mesi di incubo, dopo i brevi giorni violenti della battaglia, l'improvviso apparire di quell'esercito, le bandiere finalmente libere nel sole di maggio, le canzoni, le armi, avevano qualcosa di irreale, commovente ed esaltante insieme.

Certo pochi in quel giorno riflettevano. Anche perchè pochi sapevano.

Del Comitato di Liberazione Nazionale, che era il cervello politico della guerra partigiana, tutti conoscevano più o meno l'esistenza, attraverso notizie ed episodi che sussurrati passavano di bocca in bocca. Meno si sapeva del Comando Militare Regionale Piemontese, quel C.M.R.P. che della Resistenza era il cervello militare.

Il Comando era stato illuminato da un fascio di luce improvvisa nella primavera del 1944 con l'arresto, il sommario processo e la fucilazione del gen. Giuseppe Perotti e dei suoi compagni.

La figura del generale, che alla sentenza di morte dava l'attenti ai condannati: « qui si muore per l'Italia », aveva per un attimo campeggiato davanti alle coscienze degli oppressi e dei pavidi, come un supremo richiamo alle profonde forze dello spirito contro la tirannìa. Poi si era fatto silenzio.

La repubblica sociale forse credeva, certo voleva far credere, che, con le fucilazioni del 5 aprile, ogni « ribellione » era finita. I capi della Resistenza si facevano del silenzio uno scudo ed un'arma, nella lotta immediatamente ripresa.

Il Comando militare veniva riorganizzato in maniera diversa, ed un generale, già insegnante alla Scuola di Guerra in Torino e Capo di Stato Maggiore di un'Armata, prendeva il posto del generale caduto, affiancato dai comandanti delle formazioni Garibaldi, G.L. e Matteotti. Il generale assumeva nel comando anche la rappresentanza delle formazioni Autonome.

Più avanti nel tempo, per voto concorde dei rappresentanti dei partiti politici costituenti il C.L.N. e dei comandanti delle formazioni partigiane, il generale diveniva il comandante militare del Piemonte assumendo la responsabilità piena dell'organizzazione e delle operazioni.

La forza del C.V.L. del Piemonte, pur attraverso oscillazioni anche notevoli in relazione alla stagione e alle possibilità di rifornimento e di armamento, fu sempre di diverse diecine di migliaia di uomini, costituiti in divisioni e brigate sparse in tutta la regione.

E' sufficiente questo dato per intuire quali complessi problemi dovesse quotidianamente risolvere il C.M.R.P.

La guerra partigiana ha una caratteristica fondamentale: essa si svolge in territorio occupato dal nemico. Questa caratteristica, non solo determina le modalità dell'azione militare, ma condiziona ed aggrava tutti i problemi di comunicazione, di vettovagliamento, di armamento che il comando di un esercito deve in ogni

caso affrontare, e che devono, in questo caso, venire risolti clandestinamente.

Tra il Comando di Torino ed i comandi di divisione e di brigata, fino ai più sperduti presidii attestati nelle alte valli, era tutta una rete sotterranea di comunicazioni affidate ad un piccolo gruppo di staffette, uomini e donne, che spesso bagnarono di sangue le strade del loro dovere oscuro. Furono questi soldati ignoti che permisero la respirazione dell'immenso organismo occulto.

Tra gli infiniti problemi di questo eccezionale esercito uno dei primi che si dovette risolvere, e che la clandestinità della lotta rese più complesso e difficile, fu quello della giustizia militare partigiana.

La legge di guerra dei partigiani ha avuto alcuni caratteri inderogabili. Se in ogni tempo nella guerra di bande, esposta a tutte le insidie, la spia non viene punita altrimenti che con la morte, se, data la pratica impossibilità di istituire carceri, con la morte vengono puniti quei partigiani che disonorano le formazioni con delitti pei quali non è sufficiente pena l'espulsione, nella lotta che si è combattuta in Piemonte dopo l'8 settembre 1943 e fino al maggio 1945, assunse subito un'importanza mai conosciuta in passato la punizione dei criminali di guerra.

Quali siano stati i metodi seguiti dai nazi-fascisti per liberarsi da quell'inafferrabile esercito che aveva trasformato le loro retrovie in un campo di battaglia, tutti ricordano. Le sevizie ai partigiani prigionieri, le impiccagioni, gli incendi dei villaggi sospetti di aiuto alle bande dei volontari, le uccisioni di ostaggi innocenti, sono, o almeno giova sperarlo, troppo scolpiti nella memoria di tutti perchè occorra ricordare qui i particolari di quella vicenda di orrore e di sangue.

Questi delitti esigevano punizione immediata ed esemplare, per la loro atrocità, e perchè, solo attraverso la uccisione dei colpevoli e la conseguente intimidazione dei loro compagni, si poteva dare una sia pure indiretta e parziale tutela alle popolazioni dei villaggi continuamente esposti alle rappresaglie nemiche.

Sorsero spontaneamente così in ogni formazione dei tribunali partigiani, costituiti come le circostanze consentivano ed applicanti, più che la legge scritta, la legge eterna dell'onore militare.

Naturalmente, le condizioni nelle quali si svolgeva questa attività giudiziaria variavano grandemente da luogo a luogo, e se,

ad esempio, il leggendario comandante « Mauri », che col suo primo gruppo Divisioni Alpine occupava le Langhe, ebbe un tribunale militare presieduto dall'ammiraglio Marenco di Moriondo, che poteva procedere quindi in base al codice penale militare di guerra, vi furono piccole formazioni isolate, dove il tribunale veniva volta a volta costituito nella pause della lotta con uomini che forse poco sapevano di codici, ma che ben chiara avevano incisa nel cuore la legge dei soldati.

Tuttavia il problema rimaneva grave e preoccupava sia il C.L.N. che il C.M.R.P.

Da un lato, era necessario dare un'organizzazione ed una regola uniforme a questi tribunali partigiani onde renderli idonei al loro duplice fine immediato: punire le spie e i criminali di guerra, e liberare le formazioni dai pochi elementi non degni. Ma dall'altro era anche più necessario e vitale impedire che venissero commessi errori, spiegabili fin che si vuole con le eccezionali circostanze di una guerra disperata e senza quartiere, ma che, creando vittime innocenti, avrebbero gettato un'ombra sul sacrificio e sull'eroismo dei volontari e pregiudicato la rinascita del Paese, che col sangue prodigato dai Gruppi di Combattimento sulla linea del fronte e dai partigiani nel territorio invaso pagava il duro prezzo del suo riscatto.

Ma ben presto questo problema, già complesso, si allargò ancora fino a coinvolgere questioni politiche e di principio di delicatezza estrema.

Più la guerra si avviava, lentamente ma altrettanto inesorabilmente, verso il suo epilogo vittorioso, e la sanguinaria follia dei tedeschi e dei fascisti repubblicani superava ogni immaginabile atrocità, più negli strati profondi del popolo rinchiuso nel suo silenzio si andava accumulando l'odio per gli oppressori. E, poichè tutti coloro che dirigevano la resistenza sapevano che la insurrezione avrebbe preceduto l'arrivo delle truppe italiane ed alleate in lenta avanzata dal Sud e che, con l'aiuto di Dio, il Piemonte si sarebbe liberato da sè, il problema di impedire o di limitare l'esplosione di quell'odio e le probabili stragi si impose con tutto il peso della sua gravità politica e morale alla coscienza dei capi.

La preoccupazione di assicurare il funzionamento della giustizia durante la gravissima crisi del passaggio dei poteri si era affacciata quasi subito al C.L.N. del Piemonte, ed in modo speciale a Tancredi Galimberti ed a Paolo Greco che, avvocato l'uno,

professore universitario l'altro, erano per motivo della loro formazione culturale più acutamente sensibili al difficile problema. Si trattava di impedire che la giustizia divenisse strumento di vendetta politica, come è naturale tendenza nei periodi rivoluzionari, ma nello stesso tempo di adeguare gli organi della giurisdizione ai compiti che li attendevano, in modo da renderli idonei ad essi e insieme assicurare loro la fiducia delle forze popolari che avrebbero assunto il potere.

Fin dal principio del 1944 erano cominciate le conversazioni sull'argomento con il Presidente della 3ª Sezione della Corte d'Appello di Torino, Domenico Riccardo Peretti Griva, il quale, non solo era magistrato di altissimo prestigio scientifico e morale, ma era anche a capo dei Comitati di resistenza della magistratura per l'Alta Italia. Successivamente, con due decreti n. 17 del 20 luglio 1944 e n. 19 del 30 successivo, il C.L.N. nominava il Consigliere Peretti Griva Primo Presidente della Corte d'Appello di Torino, conferendogli amplissimi speciali poteri che facevano di lui il capo effettivo della magistratura di tutto il Piemonte.

Mentre il nuovo Presidente, assunte clandestinamente le sue funzioni, provvedeva alla riorganizzazione degli uffici giudiziari per il giorno della liberazione, designando i nuovi capi laddove quelli in carica non davano affidamento e a tutti inviando segrete istruzioni, venivano stabiliti diretti contatti tra lui, il Gen. Trabucchi, il Generale della giustizia militare Bernardo Olivieri (« Zio Bernardo »), il quale era già in relazione con « Duccio », e chi scrive queste note.

Scopo comune era, non solo il coordinamento tra la giustizia civile e quella del C.V.L., ma anche ed essenzialmente l'organizzazione della giustizia per i giorni della grande crisi, quando il C.L.N. avrebbe dovuto assumere, in assenza del governo legittimo e delle truppe alleate, l'amministrazione del Piemonte.

Io spero che nessuno vorrà scandalizzarsi se, concordi nel fine, gli uomini sui quali gravava la responsabilità delle decisioni si trovarono divisi sugli orientamenti di principio. Non se ne scandalizzeranno certo gli amici del tempo clandestino, tempo fraterno nel quale uomini delle più diverse convinzioni politiche hanno combattuto insieme, lealmente, senza ombre, per ridare l'Italia agli italiani, e in quell'ansia di verità e di pulizia morale hanno dibattuto tra di loro ed in sè stessi i grandi interrogativi su quale fosse la via migliore. In questi dibattiti non passione di

parte, non rivalità di persone, non sollecitudine di interessi deteriori, ma amore per la libertà, amore per l'Italia, amore per la giustizia.

Tempo fraterno, che oggi con amarezza virile rimpiangiamo, e che forse rimpiangeremo sempre...

Il dissenso verteva su questo. Alcuni fra noi, sia per andare incontro alla esigenza popolare di una giustizia rivoluzionaria, sia per meglio segnare una netta frattura col recente passato volevano che il C.L.N. creasse dei tribunali straordinari suoi, col nome di Assise del Popolo. Altri invece, preoccupati di evitare ogni interruzione nella continuità giuridica dello Stato e di non sottrarre il Piemonte alle leggi emanate da quel legittimo Governo italiano che aveva continuato ad operare sul territorio nazionale partecipando con le armi rimaste alla guerra contro i nazi-fascisti, si opponevano alla creazione di tribunali straordinari e chiedevano che la giustizia, anche nel periodo di emergenza, venisse amministrata secondo le leggi italiane, solo modificate dove la necessità lo imponeva.

Il Presidente Peretti Griva in un rapporto del 27 ottobre 1944, che attraverso le linee si riusciva a far pervenire al Ministro di Grazia e Giustizia del Governo legittimo, così esponeva i termini del dibattito: « V.E. conosce, almeno in parte, la tragica storia di questi mesi di occupazione. Deportazioni, fucilazioni e torture; interi paesi incendiati casa per casa o bombardati senza preavviso dall'aria; la popolazione maschile di altri decimata sulla piazza presenti le donne ed i figli; ogni violenza, ogni arbitrio, ogni rapina perpetrata pubblicamente; le forche alzate nel centro stesso di Torino. In queste condizioni l'odio che si è venuto accumulando contro i fascisti non è misurabile, neppure da noi che questa tragedia abbiamo vissuto ora per ora. La volontà di giustizia si è mutata in sete esasperata di vendetta: da molte parti si proclama la santità della giustizia sommaria, che si vorrebbe affidata, se non alla folla, almeno al tribunale del popolo. La magistratura, se comprende questo moto degli animi non può consentirvi perchè, sia in principio che in fatto, la violenza è nemica della libertà e della giustizia. Ma per poter anche solo sperare di impedire i temuti eccessi, occorre che l'opera della magistratura sia tale da soddisfare la coscienza umana e civile del popolo che esige la punizione dei delitti, e vorrebbe anzi procedervi direttamente. Quest'opera dovrà essere immediata, rapidissima, inesorabile. Bisogna

che fin dal primo istante il popolo sappia che la giustizia è in cammino ». E più oltre: « Allo scopo di consentire la pronta celebrazione dei giudizi con forme che, senza uscire dal diritto, garantissero giustizia celere e severa, avevo preparato uno schema di decreto sul funzionamento della giustizia punitiva che fin dal decorso aprile avevo presentato al C.L.N. Il C.L.N., esaminate le mie proposte, le modificava radicalmente, ritenendo di dover dare soddisfazione a quelle correnti che reclamavano l'istituzione di una giurisdizione straordinaria... Queste disposizioni appaiono alla magistratura in contrasto coi principii giuridici fondamentali, ed anche con il decreto luogotenenziale 30 luglio 1944 per le sanzioni contro il fascismo qui pervenuto solo in questi ultimi giorni. Per questo, e perchè ritengo che nessun magistrato si presterebbe a presiedere quelle corti, ho diretto al C.L.N. del Piemonte una lettera richiedendo la revisione delle norme ».

Nella lettera da lui citata il Presidente Peretti Griva, messo in luce il carattere di commissioni o tribunali straordinari che le progettate Corti d'Assise del popolo avrebbero assunto « in contrasto con un principio giuridico e politico che fu una delle prime e fondamentali rivendicazioni della coscienza civile moderna, sancito da tutte le costituzioni ivi compresa la nostra », suggeriva — a conciliare le opposte esigenze — che, anche nel periodo nel quale il C.L.N. avrebbe dovuto assumere il governo della regione, continuassero a funzionare i tribunali militari del C.V.L. secondo il codice penale militare di guerra, in attesa che ai tribunali ordinari potesse venire restituita la normale competenza.

Il C.L.N. del Piemonte, dopo ampia discussione, accoglieva la proposta ed emanava il decreto 15 ottobre 1944:

Il Comitato Piemontese di Liberazione Nazionale

Ritenuto che il Piemonte — dove all'atto stesso dell'occupazione germanica e dell'usurpazione dei pubblici poteri da parte dei fascisti repubblicani il Corpo Volontari della Libertà iniziò contro gli oppressori la gloriosa e cruenta lotta che è continuata senza soste fino ad oggi — è in stato di guerra dall'8 settembre 1943;

Ritenuto che, fino alla cessazione dello stato di guerra, deve continuare l'esercizio della giurisdizione militare da parte dei Tribunali militari di guerra costituiti dal Comando del Corpo Volontari della Libertà;

Ritenuto che — onde consentire la più immediata punizione di quei reati che per la loro atrocità hanno profondamente colpito la pubblica coscienza che imperiosamente esige sia fatta giustizia — è necessario attribuirne la cognizione ai Tribunali militari di guerra, anche in deroga alle norme vigenti;

Ritenuta l'assoluta urgente necessità di attribuire al Comando del Corpo Volontari della Libertà la facoltà di apportare alle leggi sulla procedura penale militare e sull'ordinamento giudiziario militare, che non sia possibile applicare nelle presenti eccezionali circostanze, le indispensabili modificazioni;

DECRETA:

Art. 1. — La giurisdizione militare di guerra, a norma del Codice penale militare di guerra e delle altre leggi vigenti alla data dell'8 settembre 1943, continua ad esser esercitata, fino a successive diverse disposizioni del C.L.N., dai Tribunali militari di guerra costituiti dal Comando del Corpo Volontari della Libertà.

Art. 2. — I Tribunali militari di guerra competenti per territorio possono con provvedimento insindacabile avocare a sè quei procedimenti per reati di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria che l'atrocità del fatto e la rivolta morale della pubblica coscienza consiglino di attribuire alla competenza dei giudici militari.

Art. 3. — Il Comando del C.V.L. è autorizzato ad apportare con suo bando alle leggi sulla procedura penale militare di guerra e sull'ordinamento giudiziario militare quelle limitate modificazioni indispensabili per consentire, anche nelle attuali circostanze, il più celere esercizio della giurisdizione militare di guerra.

Art. 4. — Il Comando del C.V.L. provvederà all'esecuzione del presente Decreto, con facoltà di emanare le disposizioni regolamentari necessarie.

Art. 5. — Il presente Decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Torino, 15 ottobre 1944

per il Comitato Piemontese di Liberazione Nazionale

(L. S.)

f.to: MARTINI

Con questo decreto veniva addossata al Comando militare una responsabilità veramente tremenda. Si pensi alla difficoltà di predisporre nel pieno di una guerra partigiana di tanta vastità gli organi giurisdizionali che avrebbero dovuto funzionare con assoluta immediatezza in un territorio che, mentre il lavoro di organizzazione si svolgeva, era ancora in mano nemica, ed alla difficoltà di trovare tra i partigiani un numero sufficiente di persone aventi i necessari requisiti di cultura e di equilibrio senza i quali non si può giudicare.

Si trattava di trasformare una organizzazione di limitato sviluppo qual'era quella dei tribunali partigiani, creati per affrontare le circoscritte esigenze delle varie formazioni, in una complessa rete di tribunali in grado di funzionare in tutto il Piemonte quando lo sfacelo delle forze armate nemiche e del governo repubblicano avrebbe fatto cadere nelle nostre mani un numero enorme di traditori, di spie, di criminali di guerra.

Come si è visto, il decreto 15 ottobre 1944 del C.L.N. autorizzava il C.M.R.P. a provvedere con un bando alla modificazione di quelle norme della procedura penale militare e dell'ordinamento giudiziario militare che la eccezionalità delle circostanze rendeva di impossibile applicazione.

A preparare questo bando il Gen. Trabucchi provvedeva per mezzo di una commissione avente a capo il Generale della giustizia militare Bernardo Olivieri, del quale si è già fatto cenno. Il 1° novembre 1944 il bando veniva emanato nel testo seguente:

C. L. N.

CORPO DEI VOLONTARI DELLA LIBERTÀ
COMANDO MILITARE REGIONALE PIEMONTESE

IL COMANDANTE DEI VOLONTARI DELLA LIBERTÀ PER IL PIEMONTE

Visto il decreto n. 20 in data 15 ottobre 1944 del Comitato Piemontese di Liberazione Nazionale;
Visto l'art. 17 del Codice Penale Militare di Guerra;
ha emanato il seguente

BANDO

TRIBUNALI DI GUERRA E LEGGE PENALE

Art. 1. — La Giustizia penale militare è amministrata in Piemonte:
a) dai tribunali di guerra territoriali provinciali;
b) dai tribunali di guerra di divisione.

Art. 2. — I tribunali suddetti giudicano « In nome del popolo italiano » ed applicano i codici penali e le altre leggi in vigore alla data dell'8 settembre 1943, con le modificazioni risultanti dal presente bando.

TRIBUNALI DI GUERRA TERRITORIALI

Art. 3. — Presso ciascun Comando Militare di Piazza (Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Torino, Vercelli) è istituito un Tribunale di guerra territoriale, con sede nel capoluogo e con giurisdizione sul territorio della provincia.

Art. 4. — Il tribunale giudica con l'intervento del presidente e di quattro giudici, dei quali almeno uno partigiano semplice. Il presidente è nominato dal comandante militare per il Piemonte, ed i giudici dal comandante di Piazza. Tanto il presidente quanto i giudici debbono essere scelti fra gli appartenenti alle formazioni del Corpo Volontari della Libertà, mobili o territoriali, nelle quali il presidente deve rivestire il grado di ufficiale. Il cancelliere è nominato dal presidente del tribunale di guerra territoriale.

Art. 5. — I tribunali possono funzionare con più sezioni, anche in sedi diverse dal capoluogo. Il Comandante Militare per il Piemonte provvede alla loro costituzione con decreto che fissa le sedi. Il presidente del tribunale di guerra territoriale assegna i presidenti di sezione ed i giudici e dispone per la suddivisione dei procedimenti fra le varie sezioni.

Art. 6. — Nei limiti previsti dal decreto n. 20 del 15 ottobre 1944 del C. L. N., il comandante militare della Piazza ha facoltà di avocare al tribunale di guerra territoriale, competente per territorio, la cognizione di qualsiasi procedimento di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il provvedmento è insindacabile.

Art. 7. — Si procede in ogni caso al giudizio direttissimo.

Quando l'imputato non sia stato presentato al tribunale entro 20 giorni dall'arresto, e nel caso previsto dal primo comma dell'art. 381 cod. pen. mil., si procede con istruzione sommaria.

L'istruzione formale è abolita.

Art. 8. — La rimessione prevista dall'art. 285 del cod. pen. mil. è disposta, con provvedimento insindacabile, dal Comandante Militare per il Piemonte.

TRIBUNALI DI GUERRA DI DIVISIONE

Art. 9. — I tribunali di guerra di divisione sono istituiti e revocati dal Comandante militare del Piemonte con suo decreto.

Art. 10. — Il tribunale giudica con l'intervento del presidente e di due giudici.

Art. 11. — Il presidente è nominato dal Comandante militare per il Piemonte, o, per delega, dai Comandanti di zona, e deve esser scelto fra gli appartenenti alle formazioni mobili o territoriali del C.V.L. aventi grado di ufficiale. I giudici sono nominati dal Comandante la Divisione. Il cancelliere è nominato dal presidente del tribunale di guerra di divisione.

Art. 12. — I tribunali di guerra di divisione sono competenti a conoscere:
a) dei reati commessi dagli appartenti alla divisione;

b) dei reati da chiunque commessi in danno di appartenenti alla divisione, o in pregiudizio del servizio partigiano, purchè il reo sia catturato in azioni di combattimento o di rastrellamento;

c) di tutti i criminali di guerra catturati dalle forze della divisione.

Art. 13. — Il Comandante la divisione ha facoltà di disporre con provvedimento insindacabile la rimessione di qualsiasi procedimento al tribunale di guerra territoriale competente per territorio.

Art. 14. — Si procede in ogni caso a giudizio direttissimo. Quando l'imputato non sia stato presentato al tribunale entro 15 giorni dall'arresto, e nel caso previsto dall'art. 381, primo comma cod. pen. mil., il procedimento deve esser rimesso al tribunale di guerra territoriale competente per territorio.

NORME COMUNI A TUTTI I TRIBUNALI DI GUERRA

Art. 15. — Il Pubblico Ministero presso i tribunali di guerra, territoriali e di divisione, è nominato rispettivamente dai comandanti di Piazza e di divisione fra gli appartenenti alle formazioni mobili o territoriali del Corpo Volontari della Libertà. Ove possibile, il rappresentante del Pubblico Ministero dovrà esser laureato in giurisprudenza.

Art. 16. — Ove il P. M. ritenga gli elementi di accusa raccolti non sufficienti per il rinvio a giudizio, ordinerà con decreto motivato l'archiviazione degli atti. Gli atti verranno trasmessi al Comandante militare del Piemonte il quale potrà disporre che si proceda.

Art. 17. — Le sentenze dei Tribunali di guerra sono immediatamente esecutive e contro di esse non è ammesso ricorso di nessun genere. In casi eccezionali l'esecuzione della pena di morte può esser sospesa dal Comandante militare per il Piemonte su proposta dei comandanti di Piazza o di Divisione. Il Comandante militare per il Piemonte che si sia valso della predetta facoltà ne farà immediato rapporto al Comitato di Liberazione Nazionale Piemontese che delibererà sulla commutazione o esecuzione della pena.

Art. 18. — I conflitti di competenza sono risolti dal Comandante militare del Piemonte con provvedimento insindacabile.

Art. 19. — Quando la legge subordina l'esercizio dell'azione penale ad autorizzazione o richiesta di autorità non militare, il Comandante militare del Piemonte decide a norma degli art. 245 e 270 del cod. milit. di guerra.

Tale decisione è insindacabile, e sostituisce l'autorizzazione o la richiesta prescritta dalla legge.

Art. 20. — Per ogni imputato è ammesso un solo difensore che può esser scelto fra i partigiani di grado inferiore a quello del presidente, ovvero fra gli avvocati e procuratori esercenti.

Art. 21. — La formula del giuramento prescritto dall'art. 49 dell'ordinamento giudiziario militare è sostituita con la seguente: « Giuro di adempiere lealmente e da uomo d'onore le funzioni che mi sono affidate ».

Art. 22. — Il presente bando entra in vigore alla data della sua pubblicazione, che avrà luogo mediante comunicazione ai comandi interessati ed affissione nei capoluoghi di provincia del Piemonte.

Dalla sede del Comando Militare per il Piemonte, 1° novembre 1944.

IL COMANDANTE MILITARE DEL PIEMONTE

Immediatamente il C.M.R.P. si dedicava a costituire i tribunali territoriali e di divisione previsti dal bando, diramava a tutti i comandanti delle unità le necessarie istruzioni, e si preoccupava della formazione dei quadri dei più vasti organi di giustizia militare che la liberazione del Piemonte avrebbe richiesto.

Per assicurare un soddisfacente funzionamento dei Tribunali militari di guerra apparve subito necessario includere in essi elementi tecnici, i quali soli potevano far fronte alle complesse e delicate esigenze del processo, dalla raccolta e valutazione delle prove, alla direzione del dibattimento, all'applicazione della legge e motivazione delle sentenze.

La mancanza nelle formazioni di un sufficiente numero di volontari aventi preparazione giuridica aveva già dato luogo a numerosi inconvenienti, ben comprensibili date le circostanze nelle quali si svolgeva la guerra, ma non per questo meno deplorati e fronteggiati dal Gen. Trabucchi e dai suoi collaboratori.

Prova documentale di questa costante preoccupazione è data dalla circolare n. 27 diramata dal C.M.R.P. il 1° gennaio 1945, mentre era in corso il lavoro preparatorio per dare applicazione al bando del 1° novembre 1944, per il quale si stavano frattanto redigendo e diramando ampie istruzioni esplicative:

C. L. N.
CORPO VOLONTARI DELLA LIBERTÀ
C. R. M. P.

1° gennaio 1945

N. 27

OGGETTO: *Giustizia partigiana.*

AI COMANDI DIPENDENTI

Sono pervenute a questo C.M.R.P. alcune segnalazioni di esecuzioni di supposti collaborazionisti e di presunti traditori e spie avvenute su ordine di subordinati e senza che fosse stata prima pronunciata sentenza di condanna da parte del Tribunale Partigiano.

In un caso il comandante che aveva dato l'ordine di esecuzione ha tentato di giustificare la disposizione asserendo che non gli era possibile costituire un collegio giudicante perchè i dipendenti temevano, ponendo la loro firma in calce alla sentenza, di essere chiamati a rispondere più tardi di « giudizio illegale ».

Siffatti procedimenti, specialmente se il movente fosse quello del rifiuto di responsabilità, sono assolutamente pregiudizievoli perchè antisociali e antidemocratici, a prescindere dal discredito che gettano sul movimento partigiano cui si muoverebbe l'accusa di ripetere i procedimenti settari del fascismo che elimina senza processo i testimoni incomodi e gli accusatori del domani.

Questo Comando, sapendo che nella lotta serrata condotta contro avversari senza scrupoli e senza coscienza, la grazia di un traditore ed il perdono concesso ad una spia possono rappresentare la perdita di diecine di patrioti, ha ordinato nei giudizi la più inesorabile severità, ma tra severità ed arbitrio esiste una differenza abissale. La prima è imposta dalla necessità di salvare fisicamente la collettività, la seconda danneggia moralmente la stessa collettività portando confusione tra onesti e disonesti, tra legalità ed arbitrio.

Si aggiunga che in periodi cospiratori la vita « apparente » può essere diversa da quella « reale »: particolari necessità possono, infatti, imporre la presenza nel campo nemico di elementi propri che disimpegnano compiti delicati e pericolosi.

Ciò premesso; si dispone:

a) all'infuori dei casi previsti dal Codice penale militare per cui l'immediato uso delle armi è dovere più ancora che diritto del comandante (rivolta armata, codardia in combattimento ecc.) nessuna sentenza capitale deve aver corso senza l'emanazione di sentenza pronunciata dal Tribunale partigiano (Presidente e due o quattro giudici);

b) nei casi in cui l'imputato sia latitante si pronuncerà giudizio in contumacia sentiti i testi di accusa e di difesa;

c) quando si tratti di giudizio su presunti collaborazionisti o traditori si dovranno sentire, sempre che possibile, elementi del C.L.N. locale che siano in misura di fornire dati di accertamento e di valutazione;

d) di ogni giudizio — compresi quelli in contumacia — sarà compilato verbale con firma autografa dei giudici (nome di copertura: il nome reale dovrà peraltro esser noto al comandante di divisione, o di brigata non indivisionata, che ha ordinato il giudizio);

e) delle sentenze capitali va fatto stralcio da pubblicare nelle zone in cui la condanna è stata eseguita.

Con sua deliberazione il C.M.R.P. ha deciso che la responsabilità dell'amministrazione della giustizia partigiana sia attribuita ai comandi di divisione o di brigata non indivisionata, senza facoltà di delegarla a comandi di unità minori.

In proposito il C.M.R.P. ritiene opportuno rammentare che il rifiuto della responsabilità contrasta con l'essenza stessa del comando, così come non può essere portata a giustificazione la scarsa obbedienza dei dipendenti. In questo caso il comandante:

— o espelle dal nesso delle formazioni dipendenti il riottoso dandone comunicazione — per via gerarchica — a questo Comando che provvederà a notificare l'espulsione a tutte le formazioni;

— o rassegna al superiore gerarchico le proprie dimissioni in quanto, mancandogli i mezzi di coazione, non è in misura di comandare.

Il contenuto della presente circolare deve avere la maggiore diffusione, e ciascuno deve essere edotto che di tutta l'attività partigiana svolta dovrà a suo tempo personalmente rispondere perchè gli siano riconosciuti i meriti acquisiti o per subire la punizione del danno portato. Il C.M.R.P.

Appariva a tutti noi evidente che queste difficoltà si sarebbero moltiplicate quando i Tribunali partigiani avrebbero dovuto provvedere alla giustizia militare e politica del Piemonte liberato, anche perchè questa crisi si sarebbe verificata proprio nei giorni nei quali il peso delle operazioni avrebbe maggiormente gravato sui comandi, e tutte le formazioni sarebbero state in movimento; proprio nei giorni nei quali più prevedibile e temibile sarebbe stata la esplosione dell'odio popolare.

Nelle discussioni che i capi responsabili avevano avuto su questo punto si era giunti alla decisione di includere nei previsti Tribunali militari, specie in quelli territoriali, dei membri della magistratura ordinaria.

La magistratura piemontese si era decisamente schierata fino dall'8 settembre 1943 contro i nazi-fascisti e aveva collettivamente rifiutato di giurare fedeltà alla repubblica, mentre parecchi suoi membri si trovavano fra le file dei C.L.N. e del C.V.L. Nessuna incompatibilità politica, quindi, a che dei magistrati venissero chiamati a far parte dei Tribunali militari partigiani.

Perciò fu previsto nel bando che i giudici ed i P.M. dovessero scegliersi fra gli appartenenti alle formazioni del C.V.L. mobili o *territoriali*. Si prevedeva infatti l'inclusione di magistrati ordinari, da destinare ai Tribunali di guerra, nelle formazioni territoriali, così da conferire loro quella qualità militare indispensabile per assegnarli a quell'ufficio.

Non fu tuttavia possibile dare a questo progetto completa esecuzione. I magistrati, che già si trovavano nei C.L.N. e nel C.V.L., generalmente non potevano essere distolti dai loro compiti politici o militari, nè, come è umanamente comprensibile, desideravano rinunciare alla partecipazione attiva all'ultima battaglia. Gli altri, che, pur simpatizzando con la Resistenza, ne erano rimasti fuori, non si sentivano spiritualmente pronti ad assumere funzioni giudiziarie in un'organizzazione ancora clandestina, intorno alla quale il necessario mistero e le inevitabili leggende formavano come una barriera costituita da troppi interrogativi senza risposta.

Del resto, ed è naturale che sia così, la guerra partigiana, con le sue inesorabili leggi, non è cibo per tutti.

Ma queste difficoltà sarebbero state in gran parte superate senza un fatto che, poco conosciuto dal gran pubblico, mise in crisi il C.M.R.P., costernò tutti noi e fu forse l'ultimo successo ottenuto dai nazi-fascisti. Il 27 marzo 1945 il duello che da un anno durava tra il Gen. Trabucchi e la polizia repubblicana ebbe termine. La mattina del 27 marzo il Generale fu arrestato, ed inutilmente lo attendemmo nella casa del conte Umberto Provana di Collegno, dove il Sottosegretario di Stato Aldobrando Medici Tornaquinci, lanciatosi col paracadute in Piemonte alcuni giorni prima, doveva consegnare al comandante del C.V.L. la bandiera offerta ai volontari dalle donne di Roma.

L'arresto del generale ed altri effettuati in quei giorni, il necessario allontanamento di alcuni che la polizia era giunta ad identificare, l'interruzione di parecchi collegamenti, misero in crisi anche il lavoro di organizzazione dei Tribunali militari, che aveva nel gen. Trabucchi il più energico e convinto animatore.

Nel C.M.R.P. subito gli succedette il gen. « Nito » (generale della R. Aeronautica Carlo Drago) che già aveva assunto il comando delle formazioni Autonome dopo l'arresto del colonnello « Elle » (colonnello di fanteria Massimo Contini) avvenuto nel 25 ottobre 1944.

Il Gen. Drago non sottovalutava certo l'importanza della giustizia militare, ma, prendendo il comando a meno di un mese dalla insurrezione, dovette dedicare la sua attività a più pressanti problemi.

Un altro fatto che ebbe una sfavorevole ripercussione sul lavoro organizzativo della giustizia militare fu il decreto del C.L.N. n. 34 del 6 aprile 1945, emanato sotto la spinta di quella corrente politica, della quale ho già fatto cenno, che voleva la istituzione di una giurisdizione insurrezionale straordinaria, in nessun modo legata alle leggi in vigore nell'Italia libera.

Infatti, il decreto del 6 aprile istituiva una Corte d'Assise del popolo allo scopo, dichiarato nelle premesse del decreto stesso, di restituire i Tribunali militari « alle loro normali attribuzioni e di assicurare, affidandola ad organi di giustizia popolare, la immediata repressione di quei reati che per il loro carattere fascista o per la loro atrocità hanno più profondamente commossa la coscienza popolare ». Questo decreto, che del resto il Governo militare alleato impedì che avesse anche solo un principio di applicazione, produsse tuttavia l'effetto di disorientare l'opinione pubblica e di aumentare la perplessità di molti magistrati a far parte dei Tribunali militari di guerra del C.V.L., la cui legittimità il decreto in questione faceva apparire almeno precaria, e che sembravano non godere della completa approvazione del C.L.N.

Questo complesso di circostanze sfavorevoli fece sì che, quando il Gen. Trabucchi, liberato a seguito della resa delle truppe tedesche di Milano, arrivò fulmineamente a Torino agli avamposti della divisione partigiana Monferrato ed entrò nella città ove già si combatteva, assumendo il comando delle operazioni con le quali il C.V.L. liberò il Piemonte, la organizzazione dei Tribunali militari, pure abbastanza avanzata, non era quella che avrebbe potuto essere.

Tuttavia giustizia fu resa.

Non solo a Torino, dove il Tribunale militare di guerra territoriale funzionò subito con diverse sezioni, ma in tutti i capoluoghi di provincia e presso le varie divisioni partigiane dislocate per tutto il Piemonte, la punizione dei criminali di guerra, delle spie, e di coloro che, servendo il nemico, avevano tradito il giuramento, la libertà e la Patria ebbe luogo: inesorabile e pronta, ma nel pieno rispetto della legge.

Su quella severità si sono create calunniose leggende e si sono appuntate critiche non tutte serene. Così come voci non sempre disinteressate si sono fatte a condannare, e ad esagerare, le esplosioni di odio popolare che hanno travolto alcuni colpevoli nella punizione estrema al di fuori di ogni garanzia processuale.

A coloro che non hanno mai saputo, perchè assenti dalla battaglia oscura e sanguinosa durata venti mesi, a coloro che hanno dimenticato — dimenticato le torture e gli incendi, il capestro e gli ostaggi, le stragi di Cumiana e di Giaveno, l'esercito innumerabile delle vittime senza nome e senza volto — si deve rispondere che quella esplosione di odio non può essere condannata, perchè aveva le sue radici in un mare di pianto e di sangue.

Si deve anche rispondere che la vendetta popolare avrebbe avuto proporzioni senza misura più vaste se la immediata severità dei Tribunali militari del C.V.L. non avesse dimostrato che la giustizia era in marcia senza debolezze e senza esitazione.

Fu giustizia severa, giustizia di soldati, ma fu giustizia.

Oggi un anno è trascorso.

Sulle tombe dei caduti per la libertà, coperte di poca terra nelle brevi soste del combattimento e degli agguati, la primavera eternamente ritornante ha deposto la prima erba fresca della stagione nuova.

Nei luoghi che la battaglia ha riempito di grida è sceso il silenzio.

La vita continua.

Ma perchè tanti sacrifici e tanto coraggio e tanto dolore non siano stati vani, perchè quel silenzio significhi non oblìo ma pace, pace per i morti, non caduti invano, pace per i vivi, non sopravissuti invano, bisogna che quell'esempio venga raccolto, che le voci tacite che escono da quelle tombe vengano ascoltate.

Fu un esempio di amore, non di odio: amore per la Patria, per la libertà, per la giustizia.

Sono voci che ci dicono: abbiamo combattuto perchè gli italiani fossero liberi e uniti, per cancellare dalla terra che è nostra la vergogna di una servitù straniera.

Abbiamo combattuto perchè fossimo tutti fratelli, nel lavoro e nella libertà.

Per la pace e la giustizia abbiamo combattuto. Per loro siamo morti. Vivete per loro.

GIOVANNI COLLI